



DIPARTIMENTO: **POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA**

SERVIZIO: **Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo - Avezzano - DPD023**

Ufficio: Programmazione Faunistico Venatoria ed Ittico Sportiva, Misure di Protezione Passive delle Colture e degli Allevamenti dai Predatori Selvatici, Risarcimento danni da Fauna Selvatica.

GIUNTA REGIONALE

Seduta in data **18 GEN. 2019** Deliberazione N. **31**

Negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Sig. Presidente **Giovanni LOLLI** con l'intervento dei componenti:

L'Estensore
Agro. Agostino Caronea
(firma)

La Responsabile dell'Ufficio
Dr.ssa Antonella Gabini
(firma)

Il Dirigente del Servizio (Vacat)
Dr. Antonio Di Paolo
(firma)

Il Direttore Regionale
Dr. Antonio Di Paolo
(firma)

Il Componente la Giunta
Dr. Dino Pepe
(firma)

	P	A
1 LOLLI Giovanni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 BERARDINETTI Lorenzo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 D'IGNAZIO Giorgio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 PAOLUCCI Silvio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 PEPE Dino	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 SCLOCCO Marinella	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta
[Firma]
(firma)

Il Segretario della Giunta
[Firma]
(firma)

Svolge le funzioni di Segretario **Fabrizio Bernardini**

OGGETTO

L.R. 28.01.2004, n. 10 e smi - art. 43 - Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2018/2019 - Proroga caccia al Colombaccio (Columba palumbus).

LA GIUNTA REGIONALE:

VISTA:

- > la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- > la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" ed in particolare l'art. 43 recante, tra l'altro, disposizioni in merito al contenuto del Calendario Venatorio Regionale;

RILEVATO che il comma 2 dell'art. 18 della L.157/92 prevede che "Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi."

DATO ATTO che, in virtù delle norme anzi richiamate, la Regione provvede alla emanazione annuale del Calendario Venatorio Regionale;

VISTA la DGR 765/18 con la quale è stato consolidato il Calendario Venatorio Regionale 2018/2019 approvato con DGR 542/2018;

CHE nel Calendario di che trattasi sono definite le regole da osservare per la stagione venatoria, compresa l'apertura e chiusura generale oltre alla limitazione temporale di abbattimento per gruppi omogenei o singole di specie cacciabili;

CHE fra le specie cacciabili risulta il Colombaccio per il quale è fissato il periodo di caccia dal 1 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019;

VISTE:

11/11/2018

- la nota regionale RA260018/18 del 20 settembre 2018, di richiesta parere all'ISPRA per il posticipo della chiusura del prelievo venatorio per il Colombaccio al 10 febbraio 2019;

- la nota acquisita agli atti con prot. RA 0305890/18 del 6 novembre 2018 con la quale l'ISPRA trasmette parere favorevole al posticipo della chiusura del prelievo venatorio del Colombaccio al 10 febbraio 2019 per la stagione venatoria 2018/2019 dandone opportune motivazioni;

RITENUTO di prorogare la caccia al Colombaccio al 10 febbraio 2019 sul territorio venabile della Regione Abruzzo, fatta eccezione delle aree venabili ricadenti all'interno dei siti SIC e ZPS solo nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane;

ATTESO, come sopra accennato, che nel Calendario vigente sono definiti, tra l'altro, gli orari per l'esercizio della caccia fino al 31.01.2019 - data della chiusura generale-, nonché il carnere giornaliero per singola specie cacciabile;

CONSIDERATO che i cacciatori non residenti né nativi della regione Abruzzo, ammessi allo svolgimento dell'attività venatoria sul territorio regionale, possono esercitare il prelievo venatorio al colombaccio fino al 10 febbraio 2019 solo se il periodo di caccia coincide con quello stabilito dai Calendari approvati dalle Regioni di provenienza;

DI DARE ATTO:

- che con la presente Deliberazione si dispone in materia rientrante nell'attività ordinaria;
- che la presente Deliberazione è validamente assunta per le motivazioni riportate, ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del vigente Statuto, nel periodo di vacatio dell'Organo Consiliare a seguito dello scioglimento dello stesso, per effetto del decreto del Consiglio Regionale n. 24 del 16.08.2018

DATO ALTRESI' ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità del presente atto;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

- 1) Di prorogare al 10 febbraio 2019 la caccia al colombaccio nel territorio della Regione Abruzzo con l'eccezione delle aree venabili ricadenti all'interno dei siti SIC e ZPS. La caccia al colombaccio nel periodo di proroga può essere esercitata solo nella forma dell'appostamento fisso o temporaneo senza l'ausilio del cane. Tale caccia potrà essere esercitata ad una distanza non meno di 500 metri da zone umide e da pareti rocciose o parzialmente tali.
- 2) Di stabilire che dal 1.02.2019 fino al 10.02.2019 per la caccia al Colombaccio ogni cacciatore potrà abbatte massimo 10 capi per giornata e che gli orari di caccia sono fissati dalle ore 06,14 fino alle ore 17,24;
- 3) Di stabilire che i cacciatori non residenti né nativi della regione Abruzzo, ammessi allo svolgimento dell'attività venatoria sul territorio regionale, possono esercitare il prelievo venatorio al colombaccio fino al 10 febbraio 2019 solo se il periodo di caccia coincide con quello stabilito dai Calendari approvati dalle Regioni di provenienza;
- 4) Di stabilire che, per quanto non riportato della presente deliberazione valgono le disposizioni previste nel Calendario Venatorio vigente;
- 5) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Abruzzo sottosezione caccia (www.regione.abruzzo.it/caccia).

